



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc - tel.09841525053

<http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/> - e-mail: csic88800n@istruzione.it - pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N - Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

I.C.S. MONTALTO U. TAVERNA-SCA
Prot. 0007212 del 09/09/2024
 VII (Uscita)

Al personale docente e ATA

Al Direttore S.G.A.

Ai Genitori degli alunni

All'albo

Al sito web

CIRCOLARE N° 20

OGGETTO: Divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze.

Si richiama l'attenzione di personale docente e ATA, alunni, genitori degli alunni ed utenti esterni sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola, nonché sulla necessaria vigilanza da parte del personale affinché la normativa in materia sia rispettata dal personale interno, dagli studenti, dai genitori e da ogni altro utente.

Si evidenzia che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali chiusi, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00.

La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.



Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
 Responsabile dell'Istruttoria: Direttore S.G.A.



I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l'identificazione dei soggetti che violano le predette disposizioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il divieto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gemma Faraco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)